

COMUNE DI PONDERANO

PROVINCIA DI BIELLA

REP. N.

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI

BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI

PONDERANO

(CIG Z95181F4BD)

SCRITTURA PRIVATA

L'anno _____, addì _ del mese di _____, con l'assistenza dell'infrascritto
dr. Roberto Carengo, Segretario comunale, pubblico ufficiale incaricato alla
repertoriazione della presente scrittura privata.

T R A

il sig. _____, nato a _____ il _____, Responsabile del servizio _____, domiciliato per la sua
carica presso la sede comunale, in Via E. De Amicis n. 7, Ponderano, il
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione comunale che rappresenta (codice fiscale n.
00373340025).

E

Il sig. Massimo Piero Cresto nato a Torino il 18 dicembre 1957, residente ad
Aglìè (TO) in Via Cascine Vincenti n. 35, legale rappresentante della società
ASSITECA B.A. SpA (codice fiscale n. 03653290589), domiciliato per la
carica presso la sede legale della società, sita in Via Bruno Buozzi n. 10 a
Torino, iscritta alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari di
Assicurazione, al n. B000096945

SI CONVIENE E STIPULA

Il **Comune di Ponderano** (in seguito denominato "COMUNE"), nella persona del Responsabile del servizio Segreteria generale _____ in conformità della determinazione n. del, affida in appalto alla società (in seguito denominata "SOCIETÀ"), nella persona del suo legale rappresentante, sig. Massimo Piero Cresto, che accetta, il servizio di brokeraggio assicurativo, per il periodo di anni 4 (quattro), a decorrere dalla data del presente atto e sino al _____, alle seguenti condizioni:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

A) Il servizio che il COMUNE affida alla SOCIETÀ consiste nell'incarico di consulenza e assistenza nella presentazione o proposta di contratti assicurativi, nella conclusione degli stessi e nella collaborazione alla loro gestione, segnatamente in caso di sinistro.

La SOCIETÀ si impegna a espletare l'incarico nell'interesse del COMUNE, osservando l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio.

La SOCIETÀ è obbligata a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. Il COMUNE rimane in ogni caso libero di accettare in tutto o in parte, ovvero di non accettare le proposte avanzate.

Nello svolgimento dell'incarico la SOCIETÀ dovrà rispettare le disposizioni previste dal:

- D.Lgs. 07/09/2005, n. 209, e successive modifiche e integrazioni, "Codice delle assicurazioni private";
- Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e integrazioni, "Regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa".

L'incarico si svolge in esclusiva, con l'utilizzo di propria organizzazione e

mezzi propri e, laddove richiesto dalle norme di settore, di soggetti regolarmente iscritti nel Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. 209/2005), regolarmente assicurati per la responsabilità professionale, come richiesto ai sensi delle norme vigenti.

L'incarico si articola nelle seguenti fasi:

1. Fase preliminare di identificazione e quantificazione dei rischi (analisi del rischio), consistente in:

1.1 verifica degli strumenti di garanzia assicurativa in atto presso il COMUNE;

1.2 esame critico di ogni singolo contratto con riferimento ai vari rami di rischio, consistente in:

- analisi delle condizioni generali di assicurazione;
- analisi delle condizioni particolari di assicurazione;
- osservazioni circa le conseguenze del mantenimento della situazione assicurativa in atto.

2. Azioni finalizzate all'adeguamento del cd. "Sistema assicurativo", consistente in:

2.1 elaborazione delle linee operative per la ristrutturazione del sistema assicurativo;

2.2 indicazione delle soluzioni assicurative più confacenti alle necessità come sopra evidenziate, anche mediante predisposizione, laddove necessario, di idonei schemi di capitolato per ciascuna tipologia di rischio, da utilizzarsi per la disciplina delle singole coperture i cui contratti sono venuti o sono prossimi a scadenza.

3. Verifica dei miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove

coperture, nuove clausole contrattuali, e quant'altro necessario per una efficace copertura del rischio.

4. Assistenza tecnica nella predisposizione degli atti necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali per la scelta delle Compagnie di assicurazione, previste dalle vigenti norme, se ritenute necessarie dal COMUNE o dalla SOCIETÀ.

5. Assistenza e gestione di ogni attività amministrativa relativamente ai contratti assicurativi, quali: variazioni, modifiche, appendici, scambi di documenti, comunicazioni, certificazioni, relazioni assicurative ai fini di una corretta predisposizione delle relative poste di bilancio ecc.

6. Segnalazione tempestiva delle scadenze delle polizze con l'indicazione dei relativi premi dovuti e dei termini di mora contrattualmente previsti, allo scopo di garantire la continuità delle coperture assicurative.

7. Trasmissione dei premi incassati dal Comune alle compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità delle coperture assicurative.

8. L'assistenza negli eventuali contenziosi iniziati per danni subiti o causati dal Comune (in caso di controversie la scelta e/o le modalità di scelta del legale devono essere concordati con il Comune).

9. Consulenza e assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo, compresa l'indicazione, senza impegno per il COMUNE, di tecnici e/o professionisti qualificati a prestare l'opera necessaria.

10. Costante manutenzione del programma assicurativo del COMUNE, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e modifiche necessarie.

11. Disponibilità alla formazione e informazione degli operatori indicati dal COMUNE circa il contenuto dei contratti assicurativi e alla formulazione di procedure interne atte a garantire comportamenti adeguati del COMUNE sia in fase di gestione di problemi tecnico-assicurativi che di eventi dannosi sia attivi che passivi.

12. Collaborazione e assistenza circa la gestione anche dei contratti assicurativi preesistenti al presente incarico.

13. Indagine presso le Compagnie di assicurazione, controparte nei contratti non scaduti e non prossimi a scadenza, al fine di accertare l'eventuale loro disponibilità a una riforma di tali contratti, in senso migliorativo per il COMUNE, secondo idonei schemi di capitolato predisposti dalla SOCIETÀ e assentiti dal COMUNE.

Resta inteso che nell'ipotesi in cui il COMUNE, al di fuori di quelli di cui al precedente punto 2.2, intenda stipulare nuovi contratti di assicurazione senza ricorso a formale procedimento concorsuale, la SOCIETÀ metterà a disposizione del COMUNE le risultanze di indagini di mercato appositamente esperite.

B) La SOCIETÀ si impegna a mettere a disposizione del COMUNE i propri professionisti per l'attività di collaborazione con i competenti uffici del COMUNE, qualora nella predisposizione e stesura di capitolati di appalti di forniture e di servizi, il COMUNE debba richiedere all'appaltatore le opportune garanzie assicurative in relazione ai rischi derivanti al COMUNE dall'appalto o servizio assegnato.

C) La SOCIETÀ provvede alla gestione dei sinistri secondo il seguente schema, esemplificativo, ma non esaustivo, anche quando detti sinistri, pur

riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto:

- per i sinistri derivanti da responsabilità verso terzi a carico del COMUNE:

a. denuncia del sinistro da parte del COMUNE alla SOCIETÀ, con l'indicazione del servizio (persona responsabile) da contattare per le necessarie precisazioni o chiarimenti eventuali; sarà cura della SOCIETÀ dare comunicazione del sinistro alla Compagnia assicuratrice;

- per i sinistri riguardanti il risarcimento dei danni a beni mobili e immobili del COMUNE:

a. denuncia del sinistro da parte del COMUNE alla SOCIETÀ, con l'indicazione del servizio (persona responsabile) da contattare per le necessarie precisazioni o chiarimenti eventuali;

b. gestione, con la collaborazione con gli uffici del COMUNE, della fase di istruttoria del danno;

c. assistenza al COMUNE durante l'attività peritale della Compagnia, compresa anche l'eventuale scelta e designazione del perito o esperto di parte;

d. assistenza nella fase di valutazione della liquidazione dell'indennizzo proposto dalla Compagnia;

- per i sinistri riguardanti risarcimenti di danni diretti a soggetti assicurati dal COMUNE, quali Amministratori, dipendenti, obiettori, collaboratori ecc.:

a. assistenza all'Assicurato nella fase istruttoria e nelle fasi successive del sinistro e collaborazione con lo stesso nella trattativa con l'Ufficio Liquidazione Danni della Compagnia per la migliore liquidazione dell'indennizzo.

ART. 2 – ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ

Sono espressamente a carico della SOCIETÀ:

- tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

ART. 3 – COMPENSI

Le prestazioni oggetto del presente contratto non comportano spese a carico del COMUNE.

Secondo consuetudine di mercato le prestazioni professionali del broker vengono remunerate dalle Compagnie di assicurazione mediante conferimento di una quota percentuale relativa al premio della polizza affidata dal COMUNE alla Compagnia in sede di gara o di trattativa privata (provvigione). In tal senso, il COMUNE non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

Il COMUNE e la SOCIETÀ segnaleranno nei capitolati delle polizze e nei bandi di gara l'esistenza del rapporto oggetto del presente atto, indicando la SOCIETÀ quale broker gestore dei contratti di assicurazione e nel caso di bando di gara verrà indicata la provvigione spettante al broker.

Nessun compenso potrà essere richiesto dalla SOCIETÀ per le attività di brokeraggio svolte, nel caso in cui il COMUNE non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione già predisposti.

ART. 4 – RISERVA

La SOCIETÀ non è autorizzata a stipulare contratti assicurativi in nome del COMUNE, né a impegnarlo in alcun modo nei confronti delle Compagnie assicuratrici, salvo volontà esplicitamente espressa in forma scritta da parte del COMUNE, e comunque dovrà tenerlo costantemente informato

dell'attività che sta svolgendo.

ART. 5 – ESCLUSIVA

Il presente incarico si intende dato alla SOCIETÀ in via esclusiva, impegnandosi il COMUNE a non conferire analoghi concomitanti incarichi ad altri broker di assicurazione.

ART. 6 – DURATA

L'incarico ha durata di anni 4 (quattro), a decorrere dalla data del presente atto e sino a tutto il . L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con una proroga tecnica nelle more dell'indizione di una nuova gara. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di poter risolvere il contratto qualora si verificano gravi inadempienze alle disposizioni contenute nel presente contratto.

È data facoltà alle parti di recedere liberamente dal presente contratto, e senza alcun corrispettivo a favore della controparte, a ogni ricorrenza annuale con preavviso di tre mesi da formalizzarsi con lettera raccomandata a.r. In caso di scadenza anticipata il broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 120 (centoventi) giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker.

L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP 5/2006.

ART. 7 – PAGAMENTO DEI PREMI DELLE POLIZZE

Premesso che:

- la SOCIETÀ, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, è tenuta all'adempimento di

precise obbligazioni pecuniarie riguardanti i rapporti tra gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione;

- il pagamento dei premi dovuti alle imprese di assicurazione per qualsiasi motivo relativo al programma assicurativo viene effettuato dal COMUNE alla SOCIETÀ e il pagamento ha valore liberatorio per il COMUNE solo se esiste un preciso accordo in merito tra la SOCIETÀ e la Compagnia di assicurazione.

Per quanto sopra premesso si stabiliscono tra le parti le seguenti regole di comportamento:

7.1 – Pagamenti di premi riguardanti polizze di nuova emissione:

- la SOCIETÀ' si impegna a predisporre, d'intesa con il COMUNE, capitolati di polizza che prevedano termini di pagamento di almeno 30 giorni, sia per quanto riguarda la prima rata di premio, sia per quanto concerne le rate successive, nonché qualsiasi eventuale appendice a titolo oneroso;

- la SOCIETÀ', una volta ricevuto il benestare del COMUNE, provvede a trasmettere alla/e Compagnia/e aggiudicataria/e ordine fermo di emissione e di copertura, al fine di dare efficacia al contratto assicurativo;

- la SOCIETÀ provvede al contempo a trasmettere al COMUNE un estratto conto con l'elenco delle polizze per le quali è stata richiesta l'emissione e la copertura, con il dettaglio dei premi da saldare e del relativo termine di pagamento contrattualmente previsto;

- il COMUNE provvede a liquidare alla SOCIETÀ' i premi di polizza entro i termini di mora indicati nel suddetto estratto conto.

7.2 – Pagamento di rate di premio:

- la SOCIETÀ provvede all'invio al COMUNE di "tabulato riepilogativo delle

scadenze dei premi";

- il COMUNE provvede a liquidare la somma complessiva indicata nel "tabulato riepilogativo delle scadenze dei premi" entro i termini previsti dai contratti oggetto del pagamento;

7.3 – Pagamento di appendici di regolazione del premio, appendici, aumento e altro:

- la SOCIETÀ provvede all'invio al COMUNE di un "tabulato riepilogativo delle scadenze dei premi";

- il COMUNE provvede a liquidare la somma complessiva indicata nel "tabulato riepilogativo delle scadenze dei premi" entro i termini previsti dai contratti oggetto del pagamento.

ART. 8 – DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLE PRESTAZIONI

OGGETTO DELL'APPALTO.

Ai fini della disciplina dettagliata dell'esecuzione del contratto le parti, di comune accordo rinviano a quanto contenuto nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara. L'operatore dichiara di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale.

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della legge 13/08/2010, n. 136, la SOCIETÀ si obbliga a comunicare al COMUNE gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1, art. 3, della medesima legge 136/2010, secondo le modalità di cui al citato comma 7, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. La SOCIETÀ, inoltre, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla legge 136/2010.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile e del secondo periodo del comma 8, art. 3, della legge 13/08/2010, n. 136, il presente contratto si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Il COMUNE, nella sua qualità di stazione appaltante, verificherà che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente prestazione di servizi, sia inserita la clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL BROKER

La SOCIETÀ risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa o ai suoi dipendenti e/o collaboratori, e dei quali fosse chiamato a rispondere il COMUNE che fin d'ora si intende sollevato e indenne da ogni pretesa.

La SOCIETÀ deve essere assicurata con polizza contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile per negligenze ed errori professionali ed è obbligata a mantenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutto il periodo di durata dell'incarico.

ART. 11 – CESSIONE E SUBAPPALTO

Alla SOCIETÀ è assolutamente vietato cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto del presente contratto.

ART. 12 – DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 81/2008

La SOCIETÀ' si impegna formalmente ad applicare tutte le disposizioni di

sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. esonerando espressamente il
COMUNE da ogni e qualsiasi responsabilità in merito avente ad oggetto la
sicurezza e la tutela dei lavoratori dipendenti.

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali e diritti concernenti e conseguenti la presente
scrittura privata sono a carico della SOCIETÀ.

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata,
sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma
2, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, con spese a carico del richiedente la
registrazione.

ART. 14 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE

A norma dell'art. 241 comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non si farà
luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto. Tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

Il foro di Biella è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse
insorgere tra le parti.

ART. 15 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e successive
modifiche e integrazioni, "Codice in materia di protezione dei dati personali",
ciascuna delle due parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati
personali, compreso la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse
e conseguenti alla esecuzione del presente contratto.

ART. 16 – REFERENTE

Il referente della SOCIETÀ presso il COMUNE è il sig. Marco Alessandro

Tringali iscritto alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, al n. B000048241 dal 12.10.2015.

Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata per iscritto dalla SOCIETÀ al COMUNE.

ART. 17 – NORME FINALI

Le indicazioni e le prescrizioni del presente contratto non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi della SOCIETÀ ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del servizio, nel rispetto e come previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento ISVAP 5/2006.

Il presente contratto annulla e integralmente sostituisce eventuali precedenti incarichi conferiti dal COMUNE alla SOCIETÀ in data anteriore a quella di sottoscrizione dello stesso.

L'imposta di bollo viene assolta mediante l'apposizione delle marche da bollo sulla copia cartacea dell'atto e conservata agli atti dell'ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale a mente dell'art. 1 comma 1 lettera s) del C.A.D. e del D.L. n. 179/2012.

Il Responsabile del Servizio segreteria generale:

Sottoscritto con firma digitale

Il Legale Rappresentante di ASSITECA B.A. SpA:

Massimo Piero Cresto Sottoscritto con firma digitale

VISTO per la repertoriazione:

Il Segretario comunale

dr. Roberto Careno Sottoscritto con firma digitale